



Bipiemme Vita

Crescita Diamond Plus

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale
(Tariffa 21AF)**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



BPM Gruppo Bipiemme

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di novembre 2010
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 30/11/2010

Scheda Sintetica

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale**

(Crescita Diamond Plus -Tariffa 21AF)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’”**Impresa**”) è una Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e appartenente al Gruppo Bipiemme.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, ossia il bilancio dell’esercizio 2009, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 150.844.456,00 di cui il capitale sociale ammonta a € 103.500.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 8.197.390,00.

L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a **1,11**.

1.c) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è: **CRESCITA DIAMOND PLUS**

1.d) Tipologia del contratto

Crescita Diamond Plus è un’assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi (la “Gestione Separata”).

1.e) Durata

La durata del contratto, che va computata in anni interi, è compresa tra cinque e venti anni.

Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la “**Data di Decorrenza**”) e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la “**Data di Scadenza**”).

E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.

1.f) Pagamento del premio

A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate è dovuto un premio unico anticipato (il "**Premio**") di importo minimo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) incrementabile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) o suoi multipli.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i "**Premi Aggiuntivi**" o, al singolare il "**Premio Aggiuntivo**") di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Crescita Diamond Plus è un'assicurazione adatta per i risparmiatori che desiderano investire un capitale beneficiando di una partecipazione agli utili (la "**Misura di Rivalutazione**") realizzati dalla Gestione Separata denominata BPM Sicurgest.

Il sottoscrittore di questa assicurazione acquisisce la garanzia di una rivalutazione annua minima dei propri investimenti ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (la "**Ricorrenza Annuale**" o, al plurale, le "**Ricorrenze Annuali**") verrà attribuita alle prestazioni contrattuali la Misura di Rivalutazione che si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata nell'esercizio di competenza, 1,0% (uno per cento).

La Misura di Rivalutazione annua delle prestazioni assicurate non potrà comunque essere inferiore a 2,0% (due per cento).

Alla Data di Scadenza la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, il capitale assicurato (il "**Capitale Assicurato**") rivalutato come illustrato nella Nota Informativa.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto il Capitale Assicurato rivalutato, rivalutato come illustrato nella Nota Informativa, fino alla data del decesso (la "**Data di Decesso**").

Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del Capitale Assicurato, rivalutato in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione, ai

Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto:

la Compagnia liquiderà, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo pari al Capitale Assicurato in vigore alla Ricorrenza Annuale precedente il decesso, rivalutato in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione, sino alla Data di Decesso.

c) Opzioni contrattuali:

Il contratto, essendo in vita l'Assicurato alla Data di Scadenza, consente, consente l'attivazione delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fintanto che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

In alternativa alle opzioni sopra descritte è data facoltà al Contraente di differire la liquidazione del capitale liquidabile a scadenza, o di parte del capitale liquidabile a scadenza, fino a un massimo di dieci anni. In questa ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente nella misura e secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

La Misura di Rivalutazione da attribuire annualmente al contratto, sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell'esercizio di competenza, diminuito di 1,0% (uno per cento). e non potrà comunque essere inferiore a 2,0% (due per cento).

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto. In ogni caso

Il contratto non prevede né prestazioni in caso di invalidità, né prestazioni in caso di malattia grave e/o perdita di autosufficienza e/o inabilità di lunga durata e nemmeno coperture complementari.

Crescita Diamond Plus non richiede che l'Assicurato si sottoponga a indagini sanitarie preventive.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un capitale inferiore al Premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del Premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sul Premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°anno.

Gestione Separata BPM Sicurgest
--

Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso e dall'età dell'Assicurato.

Ipotesi adottate:

Premio annuo € 15.000,00 (quindicimila/00)

Sesso: maschio

Età: 45 anni

Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento)

Durata: 10 anni

Durata: 15 anni

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	1,36%
10	1,18%

Anno	CPMA
5	1,36%
10	1,18%
15	1,12%

Anno	CPMA
5	1,36%
10	1,18%
15	1,12%
20	1,09%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Sicurgest negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati,

per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

L'informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	6,40%	5,40%	3,16%	1,70%
2006	5,79%	4,79%	3,86%	2,00%
2007	4,71%	3,71%	4,41%	1,71%
2008	3,59%	2,59%	4,46%	3,23%
2009	4,17%	3,17%	3,54%	0,75%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Nota Informativa

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale**

(Crescita Diamond Plus - tariffa 21AF)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’”**Impresa**”) è una Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e appartenente al Gruppo Bipiemme.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano - Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: www.bipiemmevita.it

Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Crescita Diamond Plus (tariffa 21AF) è un contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale.

La durata del contratto, che va computata in anni interi, è compresa tra cinque e venti anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la “**Data di Decorrenza**”) e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la “**Data di Scadenza**”).

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

(a) in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, una somma pari al capitale assicurato (il “**Capitale Assicurato**”), rivalutata in base a

quanto disposto dal seguente punto 4 – *“Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”*.

Tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Compagnia nel rispetto dei tempi stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione.

(b) al decesso dell'Assicurato (la **“Data di Decesso”**), la Compagnia liquiderà un importo pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (al singolare la **“Ricorrenza Annuale”** o al plurale le **“Ricorrenze Annuali”**) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutata limitatamente al periodo intercorrente tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto dal seguente punto 4 – *“Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”*.

(c) Il contratto, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla Data di Scadenza, consente l'attivazione delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Si rinvia agli articoli 2 – *“Prestazioni del contratto”* e 5 – *“Perfezionamento del contratto e durata”* delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

La rivalutazione annua minima delle prestazioni assicurate non potrà, in ogni caso essere inferiore a 2,0% (due per cento)

La partecipazione agli utili eccedente la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarata al Contraente, viene definitivamente acquisita sul contratto.

3 – Premi

A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio unico anticipato di importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00) (il **“Premio”**) incrementabile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) o suoi multipli.

Il Premio non è frazionabile in rate sub annuali.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i **“Premi Aggiuntivi”** o, al singolare il **“Premio Aggiuntivo”**) di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno.

L'entità del Premio dipende dal livello delle prestazioni previste dall'assicurazione.

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.

Il pagamento del Premio avverrà attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.

4 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (la “**Gestione Separata**”), denominata BPM Sicurgest.

Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal “*Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest*” (il “**Regolamento**”), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Premio versato dal Contraente, al netto dei costi illustrati al seguente punto 5.1.1 – “*Costi gravanti sul Premio*”, (il “**Premio Investito**”), confluisce nella Gestione Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

La Compagnia, ad ogni Ricorrenza Annuale, attribuisce alle prestazioni assicurate la misura annua di partecipazione al risultato finanziario di BPM Sicurgest (la “**Misura di Rivalutazione**”).

Il periodo di osservazione per la determinazione della Misura di Rivalutazione è annuale.

La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo 1,0% (uno per cento) al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione di competenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Tuttavia, qualora la Misura di Rivalutazione determinata come sopra illustrato risultasse inferiore a 2,0% (due per cento), verrà comunque garantita una rivalutazione minima annua del Capitale Assicurato pari a 2,0% (due per cento).

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

Si rinvia all’articolo 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni e del valore di riscatto sono illustrati alla seguente sezione E.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5 – Costi

5.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 – Costi gravanti sul premio

Il Premio corrisposto dal Contraente è gravato dai seguenti costi in funzione dell’entità dello stesso.

Per versamenti compresi tra € 25.000,00 e € 199.999,99:

Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)	1,75% del Premio
--	------------------

Per versamenti superiori a € 199.999,99:

Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)	1,00% del Premio
--	------------------

5.1.2 – Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di riscatto anticipato del contratto.

5.1.3 – Costi per l'erogazione della rendita

Nel caso in cui il Contraente si avvallesse dell'opzione di conversione del capitale maturato a scadenza in rendita, nella fase di erogazione della rendita vitalizia, è previsto un costo a copertura delle spese per il servizio di erogazione che, indipendentemente dal frazionamento prescelto, sarà pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) della rendita stessa. Tale costo è già compreso nel calcolo di conversione in rendita del capitale maturato sul contratto assicurativo a suo tempo stipulato dal Contraente con la Compagnia.

5.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
1,0%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.

L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Separata.

5.3 – Quota parte dei costi percepiti in media dall'Intermediario

In relazione ai costi illustrati ai precedenti punti nella tabella di seguito riportata si evidenzia la quota parte percepita in media dall'intermediario.

Tipologia di Costo	Percentuale, o quota fissa, dei costi applicati al contratto	Quota parte percepita dall'intermediario
Caricamenti per importi di Premio sino a € 199.999,99	1,75% del Premio	70% dei caricamenti
Caricamenti per importi di Premio oltre € 199.999,99	1,00% del Premio	70% dei caricamenti
Costi da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest	1,0%	27,27%

6 – Sconti

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

7 – Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- **in forma di capitale (anche a seguito di riscatto) sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni;

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1 del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 – Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 5 – “Perfezionamento del contratto e durata” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

9 – Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

La tipologia contrattuale descritta nella presente Nota Informativa non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

10 – Riscatto e riduzione

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al Premio versato.

Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all'importo riscattato.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 8 – “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E è riportata l'evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato.

La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.

11 – Revoca della Proposta/Polizza

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

12 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

13 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di decesso dell'Assicurato o liquidazioni delle prestazioni per la scadenza del contratto, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'articolo 13 – “Pagamenti da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge.

Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

Ove gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita non fossero reclamati entro il termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266 così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, dovranno essere devoluti da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alimentato dall'importo dei rapporti definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

Si rammenta che l'ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall'Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet www.ania.it, a:

ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Via della Frezza, 70 - 00186 Roma.

14 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

15 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

16 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: reclami@bpmvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17 – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il Premio versato al perfezionamento del contratto;
- b) i Premi versati in corso di anno;
- c) l'ammontare del Capitale Assicurato dopo la rivalutazione e quello del Capitale Assicurato prima della rivalutazione alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto e la corrispondente Misura di Rivalutazione con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa.

Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale variazione del proprio recapito fornito all'atto della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

18 – Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A., Banca Popolare di Mantova S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A..

In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A.,

Banca Popolare di Mantova S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato.

Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio e durata ma non è influenzata dal sesso e dall'età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) **una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).**

Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei Premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0% (due per cento)
- Et  dell'assicurato: indifferente
- Durata: 20 anni
- Sesso dell'assicurato: indifferente
- Pagamento di un premio unico di € 50.000,00 (cinquantamila/00)

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	50.000,00	50.107,49	50.107,49	50.107,49
2		51.109,64	51.109,64	51.109,64
3		52.131,83	52.131,83	52.131,83
4		53.174,47	53.174,47	53.174,47
5		54.237,96	54.237,96	54.237,96
6		55.322,72	55.322,72	55.322,72
7		56.429,17	56.429,17	56.429,17
8		57.557,75	57.557,75	57.557,75
9		58.708,91	58.708,91	58.708,91
10		59.883,09	59.883,09	59.883,09
11		61.080,75	61.080,75	61.080,75
12		62.302,37	62.302,37	62.302,37
13		63.548,42	63.548,42	63.548,42
14		64.819,39	64.819,39	64.819,39
15		66.115,78	66.115,78	66.115,78
16		67.438,10	67.438,10	67.438,10
17		68.786,86	68.786,86	68.786,86
18		70.162,60	70.162,60	70.162,60
19		71.565,85	71.565,85	71.565,85
Scadenza		72.997,17	72.997,17	72.997,17

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo due anni di contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO


- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Prelievo sul rendimento: 1,0% (uno per cento)
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,0% (tre per cento)
- Età dell'assicurato: indifferente
- Durata: 20 anni
- Sesso dell'assicurato: indifferente
- Pagamento di un premio unico di € 50.000,00 (cinquantamila/00)

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	50.000,00	50.598,74	50.598,74	50.598,74
2		52.116,70	52.116,70	52.116,70
3		53.680,20	53.680,20	53.680,20
4		55.290,61	55.290,61	55.290,61
5		56.949,33	56.949,33	56.949,33
6		58.657,81	58.657,81	58.657,81
7		60.417,54	60.417,54	60.417,54
8		62.230,07	62.230,07	62.230,07
9		64.096,97	64.096,97	64.096,97
10		66.019,88	66.019,88	66.019,88
11		68.000,48	68.000,48	68.000,48
12		70.040,49	70.040,49	70.040,49
13		72.141,70	72.141,70	72.141,70
14		74.305,95	74.305,95	74.305,95
15		76.535,13	76.535,13	76.535,13
16		78.831,18	78.831,18	78.831,18
17		81.196,12	81.196,12	81.196,12
18		83.632,00	83.632,00	83.632,00
19		86.140,96	86.140,96	86.140,96
Scadenza		88.725,19	88.725,19	88.725,19

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Condizioni di Assicurazione

Tariffa 21AF

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Obblighi della Società

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**”), , risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 – Prestazioni del contratto

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (la “**Data di Scadenza**”), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, il capitale assicurato (il “**Capitale Assicurato**”) rivalutato in base a quanto definito dal seguente art. 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*”.

Al decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (la “**Data di Decesso**”), la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto un importo, pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la “**Ricorrenza Annuale**” o al plurale le “**Ricorrenze Annuali**”) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme eventualmente riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo compreso tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto al seguente art. 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*”.

Articolo 3 – Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 4 – Premio

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato (il “**Premio**”) di importo minimo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) incrementabile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) o suoi multipli.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i “**Premi Aggiuntivi**” o al singolare il “**Premio Aggiuntivo**”) di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno.

Il pagamento del Premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5 – Perfezionamento del contratto e durata

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del Premio è previsto alla decorrenza del contratto (la "**Data di Decorrenza**"), con valuta alla medesima data.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro della Data di Scadenza, entrambe indicate in Proposta/Polizza.

Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 – "*Pagamenti da parte della Compagnia*", la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (la "**Gestione Separata**"), denominata BPM Sicurgest, disciplinata dal "*Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest*" (il "**Regolamento**"), di seguito allegato, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno la misura di rivalutazione (la “**Misura di Rivalutazione**”) da attribuire alle somme assicurate.

Il periodo di osservazione, stabilito all’articolo 5 del Regolamento, preso a base per il calcolo del risultato finanziario di BPM Sicurgest è annuale.

La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo 1,0% (uno per cento) al rendimento finanziario certificato realizzato dalla Gestione Separata nell’esercizio di competenza.

La Misura di Rivalutazione annua non potrà comunque risultare inferiore a 2,0% (due per cento).

B) Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione sarà applicata al contratto a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell’anniversario annuale della Data di Decorrenza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

La rivalutazione si ottiene aggiungendo al Capitale Assicurato in vigore, un importo ottenuto moltiplicando il Capitale Assicurato stesso per la Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura della rivalutazione”.

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

L’aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del Capitale Assicurato al momento del riscatto totale.

In queste ipotesi le prestazioni assicurate alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo del valore di riscatto totale, o della somma liquidabile per il decesso dell’Assicurato, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, si rivalutano limitatamente al periodo intercorrente tra detta Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di riscatto o la Data di Decesso.

Articolo 8 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al Capitale Assicurato alla Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data della richiesta, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo del valore di riscatto.

L’ammontare così ottenuto viene rivalutato in base alla Misura di Rivalutazione calcolata con le modalità illustrate al precedente articolo 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*”.

Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all'importo riscattato.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'art. 13 - *"Pagamenti da parte della Compagnia"*. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Articolo 9 – Opzioni del contratto

Il contratto, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla Data di Scadenza, consente l'attivazione delle seguenti opzioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

In alternativa alle opzioni sopra descritte è data facoltà al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza, o di parte del capitale a scadenza, fino a un massimo di dieci anni. In questa ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.

Articolo 10 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Articolo 11 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Articolo 12 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

•

Articolo 13 – Pagamenti da parte della Compagnia

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso);
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;
- attestazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se l'Assicurato **NON** ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- se l'Assicurato **HA** lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.

A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:

- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.

Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla data di scadenza del contratto, il termine decorre dalla data stessa.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 14 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 15 – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 16 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest.

Art. 2 - Nella gestione interna separata BPM Sicurgest, in seguito anche “gestione”, confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - La Compagnia si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "società".

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni particolari

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
- nota informativa;

- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta/polizza

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

rischio

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

premio aggiuntivo

Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

premio di perfezionamento

Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.

premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

premio unico ricorrente

Importo che il contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

differimento del capitale a scadenza

Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

gestione interna separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

pagamento di somme periodiche

Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione interna separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendita vitalizia

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLGS: 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili (cfr. successivo punto 9) del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di distribuzione e acquisizione dei contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, COVIP, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche a fini di antiriciclaggio, con particolare riferimento ai dati relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette ai sensi della vigente normativa.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.

Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale pro tempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.



Bipiemme Vita S.p.A.
Sede sociale
Milano 20121 Via del Lauro 1
Tel. (+39) 02/77002405
Fax. (+39) 02/77005107
www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 180.500.000,00 Int. vers.
Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero
di iscrizione al registro delle
Imprese di Milano 10789290155
R.E.A. 1403170

Iscritte all'Albo Imprese presso l'ISVAP al numero 1.00116
Imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni con
D.M. del 17/3/94 e con provvedimenti ISVAP n.1208
del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Gruppo Bipiemme – Banca popolare di Milano
Direzione e coordinamento Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADEBITO:	BANCA	AGENZIA	IBAN	
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO		CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO		
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)		INDIRIZZO E MAIL DEL CONTRAENTE			
ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ	
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI	
DESCRIZIONE CONTRATTO					
PRESTAZIONI ASSICURATE					
CAPITALE ASSICURATO €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER I CONTRATTI CHE LO PREVEDONO)				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
PREMIO					
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO				
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO					
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €		
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LO PREVEDONO)					
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
BENEFICIARI CASO MORTE					
BENEFICIARI CASO VITA					
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL				

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A.. L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data. Gli eventuali premi successivi al primo verranno corrisposti con la cadenza indicata in prima facciata fino alla data di termine pagamento premi anch'essa indicata in prima facciata.

Per i contratti che prevedono la compilazione del questionario sanitario, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Bipiemme Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni Contrattuali, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche se il contratto non lo prevede espressamente, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute. I costi della visita sono a totale carico del Contraente.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato.

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.
Il Direttore Generale

COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- dichiara di aver consegnato l'originale del modulo di proposta/polizza al Contraente;
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima facciata.

Numero di matricola _____ e Firma dell'Operatore _____



Bipiemme Vita

 Gruppo Bipiemme



Bipiemme Vita S.p.A.
Sede Sociale
Milano 20121 Via del Lauro 1
Tel. (+39) 02/77002405
Fax. (+39) 02.77005107
www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 180.500.000,00 int. vers.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 10769290155
REA n. 1403170

Iscritta all'Albo Imprese presso l'Isvap al numero 1.00116
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208
del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Gruppo Bipiemme
Direzione e coordinamento: B.P.M. - Banca Popolare di
Milano S.C. a r.l..

